

### Motivi e principali argomenti

Il 29 marzo 1999, la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, stipulava il contratto BU 183/95 UK/AT con la Sidney C. Banks Plc e la Jenbacher Energiesysteme AG per l'esecuzione del progetto «gasificatore automatizzato avanzato con produzione combinata elettricità-calore utilizzando come combustibile rifiuti di legno» nel settore delle attività comunitarie nel campo dell'energia non nucleare <sup>(1)</sup>. Conformemente alle clausole contrattuali, la Commissione ha effettuato un pagamento anticipato del suo contributo finanziario per il progetto al coordinatore indicato nel contratto, la Sidney C. Banks Plc.

Con telex 25 settembre 1996, la Sidney C. Banks Plc, informava la Commissione che aveva deciso di ritirarsi dal progetto. Il 17 aprile 1998, la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, modificava l'Addendum n. 1 del contratto e l'Atlantic Energy Ltd subentrava alla Sidney C. Banks Plc, anche come parte e coordinatore ai sensi del contratto.

Conformemente alla clausola 2 dell'Addendum, la Sidney C. Banks Plc trasferiva il pagamento anticipato ricevuto dalla Commissione (unitamente agli interessi) all'Atlantic Energy Ltd nell'aprile 1998.

La Commissione vuol sentire condannare l'Atlantic Energy Ltd a rimborsare l'importo del pagamento anticipato maggiorato degli interessi, in quanto o il progetto non ha mai avuto effettivamente inizio, o, se lo ha avuto, è stato portato a termine dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> Decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/806/CE, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) (GU L 334, pag. 87).

### Ricorso proposto il 16 maggio 2008 — Schuhpark Fascies/UAMI — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

(Causa T-183/08)

(2008/C 171/89)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

*Ricorrente:* Schuhpark Fascies (Warendorf, Germania) (rappresentanti: A. Peter e J. Braune, Rechtsanwälte)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Leder & Schuh AG (Graz, Austria)

#### Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 marzo 2008, R 1560/2006-4;
- condanna del convenuto alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* Leder & Schuh AG

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio denominativo e figurativo «jello SCHUHPARK» per prodotti delle classi 1., 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24-26 e 28 (domanda n. 1 269 372)

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo tedesco «Schuhpark» per prodotti della classe 25 (n. 1 007 149); l'opposizione fa riferimento alla registrazione nelle classi 18, 21, 25 e 26

*Decisione della divisione di opposizione:* accoglimento parziale dell'opposizione e parziale rigetto della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 43, n. 2, seconda frase e n. 3 del regolamento n. 40/94 <sup>(1)</sup>, nonché della regola 22, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2868/95 <sup>(2)</sup>, dato che la ricorrente avrebbe sufficientemente provato l'uso serio del marchio opposto.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 3, pag. 1).

### Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — Rodd & Gunn Australia/UAMI (Raffigurazione di un cane)

(Causa T-187/08)

(2008/C 171/90)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

*Ricorrente:* Rodd & Gunn Australia Limited (Wellington, Nuova Zelanda) (rappresentanti: B. Brandreth, barrister e N. Jenkins, solicitor)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

#### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 marzo 2008 nel procedimento R 1245/2007-4;
- ordinare la restitutio in integrum relativamente al marchio comunitario n. 339 218; e
- condannare l'UAMI alle spese.